

30 ottobre 2006

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Istituto Internazionale di Storia economica "F. Datini" emana il presente Regolamento, al fine di rendere operativa la Fondazione per conseguire gli scopi che essa si prefigge.

## CAPO I – ORGANI DELLA FONDAZIONE

### Articolo *Organi*

1

1. Sono organi della Fondazione: il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Collegio di Revisori dei conti. I loro compiti e la loro attività sono regolati dagli articoli 5-13 dello Statuto.
2. Il Presidente può delegare il proprio potere di firma nelle operazioni bancarie, postali e negli atti amministrativi al Vice Presidente, salvo approvazione del Consiglio di Amministrazione.
3. In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente, le funzioni di Presidenza saranno svolte dal membro più anziano del Consiglio di Amministrazione in carica e, a parità, si terrà conto dell'età.
4. La carica di componenti il Consiglio di Amministrazione si intende prorogata oltre i termini di scadenza stabiliti dallo Statuto, sino alla nomina dei nuovi componenti.

## CAPO II – SOCI DELLA FONDAZIONE

### Articolo *Soci della Fondazione*

2

1. I soci benemeriti, sostenitori e ordinari sostengono l'attività della Fondazione e partecipano al Consiglio di amministrazione secondo le modalità indicate agli articoli 8 e 15 dello Statuto.
2. I soci in carica hanno diritto a ricevere, su richiesta, copia di tutte le pubblicazioni della Fondazione edite nel periodo in cui rimangono in carica; potranno acquistare eventuali altre pubblicazioni disponibili presso la Fondazione ad un prezzo non superiore al 50% del prezzo di copertina.

### Articolo *Soci benemeriti*

3

1. Possono essere nominati "Benemeriti" della Fondazione, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, gli enti o privati, italiani o stranieri, le cui elargizioni a favore della Fondazione siano di valore particolarmente rilevante.
2. La Fondazione può decidere di evidenziare, nella propria carta intestata, il ruolo dei soci benemeriti.

### Articolo *Soci sostenitori*

4

1. Saranno nominati "Soci sostenitori" della Fondazione, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, gli enti o privati, italiani o stranieri, che si impegnino a versare alla Fondazione un contributo annuo non inferiore a 1.000 euro.
2. La Fondazione può decidere di evidenziare, nelle proprie pubblicazioni, il ruolo dei soci sostenitori.



**Articolo** **5**  
***Soci ordinari***

1. Saranno nominati "Soci ordinari" della Fondazione, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, gli enti o privati, italiani o stranieri, che si impegnino a versare alla Fondazione un contributo annuo non inferiore a 250 euro.

**Articolo** **6**  
***Nomina dei rappresentanti dei soci***

1. Nel mese precedente la scadenza del mandato degli organi amministrativi, il Presidente della Fondazione convocherà, in riunioni distinte, le assemblee dei soci ordinari, sostenitori e benemeriti della Fondazione, per la nomina dei rispettivi rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione.
2. Nelle assemblee dei soci ordinari e benemeriti, la votazione avverrà per testa; in quella dei soci sostenitori, ciascun socio voterà per quota (o multiplo del contributo minimo fissato per l'adesione a socio sostenitore).
3. In prima convocazione, le assemblee dei soci saranno valide con la presenza di almeno il 50% + 1 degli aventi diritto (benemeriti e ordinari) o delle quote associative (soci sostenitori; per la validità della seconda convocazione, sarà necessaria la presenza di almeno il 30%.
4. I soci potranno farsi rappresentare in assemblea da altro socio; nessun socio potrà essere portatore di oltre 5 deleghe;
5. In prima applicazione, le assemblee dei soci ordinari e dei soci sostenitori per la nomina dei loro rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione saranno effettuate al termine della campagna di acquisizione dei soci, e comunque non oltre il 30 aprile 2007.

**Articolo** **7**  
***Decadenza dalla qualifica di socio***

1. Il mancato pagamento della quota per due anni consecutivi comporta la decadenza automatica dalla qualifica di socio ordinario o sostenitore.

**CAPO III – ORGANI SCIENTIFICI**

**Articolo** **8**  
***Il Comitato Scientifico e il Comitato d'onore***

1. Per la programmazione e gestione delle attività scientifiche, la Fondazione si avvale di un Comitato scientifico, a norma dell'art. 14 dello Statuto
2. Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione secondo le modalità indicate dall'art. 14 dello Statuto.
3. I membri del Comitato scientifico possono restare in carica fino al compimento del 70° anno di età; coloro che compiono 70 anni nel corso di un mandato triennale, restano in carica fino all'esaurimento di tale mandato;
4. Al compimento del 70° anno, o comunque al termine del mandato triennale nel quale abbiano raggiunto tale limite di età, i membri del Comitato scientifico passano al Comitato d'onore;
5. I membri del Comitato scientifico e della Giunta esecutiva non hanno diritto ad alcun compenso per la loro attività istituzionale ordinaria (partecipazione alle riunioni del Comitato scientifico e della Giunta e alle Settimane di Studi); per tali attività l'Istituto provvede unicamente al rimborso delle spese di viaggio e all'ospitalità a Prato (vitto e alloggio).
6. I membri del Comitato scientifico hanno diritto a ricevere copia di tutte le pubblicazioni dell'Istituto.

7. I membri del Comitato scientifico e della Giunta possono ricevere un compenso, che verrà volta a volta stabilito dal Consiglio di Amministrazione, per lo svolgimento di attività scientifiche che esulino dalle funzioni istituzionali.

**Articolo**

**9**

***Il Presidente del Comitato Scientifico***

1. Il Presidente del Comitato Scientifico non può essere eletto per oltre due mandati consecutivi.
2. Il Presidente del Comitato scientifico non ha diritto ad alcun compenso per la sua attività istituzionale; l'Istituto provvede, oltreché alle spese legate alla sua presenza a Prato secondo le modalità previste per gli altri membri del Comitato, al rimborso delle eventuali spese sostenute per adempiere alla sua funzione.

**Articolo**

**10**

***Il Direttore Scientifico***

1. Il Direttore Scientifico rappresenta la figura di collegamento fra il Comitato scientifico e gli organi amministrativi dell'Istituto. Partecipa di norma alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, in rappresentanza del Presidente del Comitato scientifico.
2. Il Direttore scientifico organizza e coordina, con l'ausilio del personale dell'Istituto, le attività scientifiche dell'Istituto, assicurando la propria presenza ogniqualvolta si renda necessario a tale fine.
3. Il Direttore scientifico riceve un compenso per la sua attività, stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

**Articolo**

**11**

***Il Comitato d'onore***

1. I membri del Comitato scientifico che compiono 70 anni nel corso di un mandato triennale, all'esaurimento di tale mandato passano al Comitato d'onore.
2. I membri del Comitato d'onore, che il Presidente del Comitato scientifico può coinvolgere nella programmazione scientifica a titolo di consulenza, hanno diritto a partecipare alle Settimane di studi e a ricevere le pubblicazioni dell'Istituto, con le stesse modalità previste per i membri del Comitato scientifico.
3. I membri del Comitato d'onore possono ricevere un compenso, che verrà volta a volta stabilito dal Consiglio di Amministrazione, per lo svolgimento di attività scientifiche che esulino dalle funzioni istituzionali.

**CAPO IV – ORGANIZZAZIONE**

**Articolo**

**12**

***Il Segretario generale***

1. Il Segretario generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Segretario generale dirige e coordina la struttura della Fondazione ed è responsabile della gestione tecnica e amministrativa ai sensi della normativa vigente;
3. Il Segretario generale ha autonomia di spesa fino a 3.000 euro.
4. In particolare, il Segretario generale:
  - a. dirige il personale tecnico-amministrativo e i collaboratori in servizio presso la Fondazione;
  - b. è responsabile della gestione della Fondazione ai sensi del presente regolamento;
  - c. dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
  - d. predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'Istituto;
  - e. è consegnatario dei beni dell'Istituto.

5. Il Segretario generale dura in carica cinque anni e può essere confermato anche più volte.

**Articolo**

**13**

***Organizzazione interna***

1. L'Istituto si articola nelle seguenti sezioni:
  - a. Amministrazione e contabilità: ha il compito di provvedere alla organizzazione e gestione tecnico-amministrativa delle attività della Fondazione, di tenere i rapporti con i fornitori, di provvedere agli impegni di spesa e alla liquidazione delle fatture, anche avvalendosi di professionalità esterne specializzate relativamente agli aspetti normativi e fiscali;
  - b. Organizzazione delle attività scientifiche e divulgative: ha il compito di tenere la segreteria degli organi scientifici, di provvedere, in collaborazione con il Direttore scientifico, alla attuazione delle iniziative scientifiche e divulgative e alle attività editoriali;
  - c. Biblioteca: ha il compito di fornire servizi agli studiosi, anche attraverso il sito della Fondazione.

**Articolo**

**14**

***Fornitura di beni e servizi***

- Per la fornitura di beni e servizi di varia natura la Fondazione adotta i seguenti criteri:
- 1) attingere ad un albo dei fornitori, costituito in base a di criteri di economicità e qualità delle prestazioni. L'albo dei fornitori sarà aggiornato periodicamente, sulla base degli stessi criteri.
  - 2) In casi e condizioni particolari di urgenza, logistica o specializzazione della fornitura gli uffici potranno, sentito il Segretario generale e/o il Presidente, optare per la richiesta di due preventivi o per l'affidamento diretto, specificando le motivazioni della scelta.